



PROCEDURA APERTA  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO AZIENDALE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LOTTO 1: POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  
E PRESTATORI DI LAVORO

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  
E  
PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza è stipulata tra

**GAIA SpA**

e

---

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte eventuali condizioni riportate a stampa dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Società controllata:</b>	le Società che si trovano nei confronti della Contraente nei rapporti di cui all'Art. 2359 C.C.;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: GAIA S.p.A.; Il legale rappresentante; I dipendenti nonché tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività; Gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi;
<b>Società:</b>	l'Impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio:</b>	la possibilità che si verifichi il sinistro;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Mercedi:</b>	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).
<b>Stipendi:</b>	ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).
<b>Retribuzioni</b>	la somma delle Mercedi e degli Stipendi.

## DESCRIZIONE GENERALE

### A - Somme e rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

€ 2.000.000,00 per ogni persona e

€ 750.000,00 per danneggiamenti a cose;

Sezione 2 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

€ 1.500.000,00 per persona;

per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di Legge derivante all'Assicurato in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni preliminari, accessorie, sussidiarie e/o complementari, sportive e ricreative, nessuna esclusa né eccettuata, sia che l'Assicurato agisca nella qualità di proprietario che operi quale esercente, conduttore, utilizzatore, gestore o compartecipe, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza

### Non cumulo

In caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT che la garanzia RCO la massima esposizione della Società non potrà superare € 5.000.000,00.-

Si precisa che in caso di responsabilità solidale fra il Contraente ed appaltatori o subappaltatori o qualunque altro soggetto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità riferibile al Contraente.

### B - Descrizione dell'attività

L'assicurazione è prestata per tutte le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di Legge verso Terzi e verso prestatori di lavoro, derivante all'Assicurato:

- nella sua qualità di esercente la Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano;
- in relazione allo svolgimento di tutte le attività, le funzioni, i compiti e le competenze istituzionalmente previste, o previste dallo Statuto della Società o alla stessa attribuite "ope legis", comprese tutte le attività e i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere e comunque per tutte le attività di fatto svolte in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo e in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

L'assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **Art.2 – Altre Assicurazioni**

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

#### **Art. 3 – Pagamento del premio**

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 60 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 7 – Durata e proroga dell'assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

#### **Art. 9 – Oneri Fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 10 – Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Asti in via esclusiva.

**Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

**Art. 12 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

**Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

**Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega**

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

**Art. 15 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O

### Art. 16 - Oggetto della garanzia

#### 16.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e/o nella sua qualità di:

- a) PROPRIETARIO, CONDUTTORE O GESTORE  
di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso;
- b) ESERCENTE  
tutte le attività, come previsto all'art. 1) della presente polizza;
- c) COMMITTENTE e/o PATROCINANTE  
di lavori inerenti le attività cui riferita l'assicurazione.

#### 16.2 - Novero dei Terzi

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

La garanzia R.C.T. si estende altresì ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato, qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo.

#### 16.3 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni, modifiche ed interpretazioni e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, indipendentemente dalle forme contrattuali previste, in materia di occupazione e mercato del lavoro, dalle leggi vigenti.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro e siano denunciate nello stesso periodo.  
Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.

#### **Art. 17 - Responsabilità civile personale**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante dell'Ente e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. LGS. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 626/94 e s.m.i.

La garanzia è estesa inoltre, alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all'interno ed esterno compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme, dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

#### **Art. 18 - Esclusioni**

L'assicurazione non comprende:

- a) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza.
- b) I danni da furto, salvo i seguenti casi che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
  - furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività;
  - sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dall'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto od ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
- c) i danni cagionati da prodotti (per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°224 del 24/5/1988) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell'Ente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

- e) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali.
- f) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
- g) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;

#### **Art. 19 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia**

A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i seguenti rischi:

1. - L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. - l'assicurazione comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza;
3. - la Responsabilità Civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
  - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
  - civili abitazioni, uffici;
  - attività rurali;
  - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi.
4. - la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990 del 24.12.1969.

#### **Art. 20 - Validità territoriale**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

#### **Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa**

Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art.1916 C.C.

#### **Art. 22 - Regolazione premio**

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'articolo 1901 C. C. fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in

via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva  
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 23 – Denuncia di sinistro RCO – obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge sugli infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o di tutti gli aventi diritto, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

#### **Art. 24 - Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società non risponde di multe od ammende.

#### **Art. 25 - Rescindibilità annuale del contratto**

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante preavviso scritto inviato almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 26 - Gestione danni in franchigia**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Alle scadenze convenute la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

**Art. 27 - Franchigie e limiti di risarcimento**

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE
Cedimento o franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€. 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€. 5.000,00 per sinistro
Danni da interruzione di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 5.000,00 per sinistro
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Fabbricati e Altri immobili		€ 250,00 per sinistro
Danni a condutture, impianti sotterranei ed a cose in ambito lavori	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Cose di terzi in consegna e custodia.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Malattie professionali	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Danni da incendio		In eccesso a quanto previsto da polizza INCENDIO

## VARIANTI

Ai sensi dell'art.76 c.3 del D.Lgs. 163/2006 è requisito minimo da rispettare la presenza in polizza delle seguenti condizioni:

### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

A - Somme e rischi assicurati

B - Descrizione dell'attività

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Art. 3 - Pagamento del premio

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

Art. 7 - Durata e proroga dell'assicurazione obbligatoria

Art. 8 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Art. 10 - Foro competente

Art. 16 - Disciplina dell'appalto

In particolare si segnala che:

relativamente alle somme assicurate, il massimale della Responsabilità civile verso Terzi per ogni sinistro non potrà essere inferiore a € 2.500.000

relativamente **all'art.3** il termine per il pagamento del premio non potrà essere inferiore a 30 gg.; **all'art.5** il termine di preavviso non potrà essere inferiore a 90gg; **art.7** la proroga obbligatoria non potrà essere inferiore a 90 gg.; **all'art.8** il termine per la denuncia dei sinistri non potrà essere inferiore ai 30 gg lavorativi

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE

Art. 16 - Oggetto della garanzia

Art. 17 - Responsabilità civile personale

Art. 19 - Precisazioni e limitazioni di garanzia

Art. 26 - Gestione dei danni in franchigia

Art. 27 - Franchigie e limiti di risarcimento

In particolare si segnala che:

relativamente **all'art. 27** le franchigie non potranno essere superiori a 3 volte quelle previste nel capitolato.

## DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

OGGETTO: situazione sinistri

DATA EVENTO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	SENZA SEGUITO
25/05/2005			X
22/07/2005		1.835,00	